

### Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge  
4. Decisioni e provvedimenti amministrativi  
Art. 53 Revoca e rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro

LL

Art. 53

Articolo 53

## Revoca e rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro

- <sup>1</sup> Se il datore di lavoro non si conforma a un permesso concernente la durata del lavoro, l'autorità di rilascio può, dopo intimazione scritta e indipendentemente dalla procedura prevista negli articoli 51 e 52, revocargli il permesso e, per quanto è giustificato dalle circostanze, rifiutargli, per un tempo determinato, il rilascio di nuovi permessi.
- <sup>2</sup> Se il datore di lavoro abusa della facoltà di ordinare, senza permesso dell'autorità, lavoro straordinario, l'autorità cantonale può togliergli tale facoltà per un tempo determinato.

### Capoverso 1

I provvedimenti del presente articolo si distinguono da quelli degli articoli 51 e 52 LL nella misura in cui si riferiscono a permessi concernenti la durata del lavoro, e quindi a una facoltà di cui l'azienda dispone già e che le è stata assegnata per la via «normale» e non nell'ambito di una controversia. Tali provvedimenti sono intesi a evitare infrazioni future alla legge sul lavoro. Il permesso può essere revocato unicamente dall'autorità di rilascio (autorità cantonale o federale) e in casi di una certa importanza. Inoltre, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. La revoca deve essere preceduta da un'intimazione scritta, nella quale si comunica all'azienda che il permesso sarà revocato se le condizioni di lavoro non saranno adeguate alle esigenze relative al permesso concernente la du-

rata del lavoro entro un termine adeguato fissato dall'autorità. La revoca del permesso comporta per l'azienda la rinuncia forzata al lavoro notturno o domenicale o al lavoro continuo. L'autorità può inoltre comunicare all'azienda che a causa della gravità dell'infrazione non le rilascerà più alcun permesso per un tempo determinato. Tale decisione deve essere emanata conformemente all'articolo 50 LL e ai principi procedurali del Cantone interessato o della Confederazione.

### Capoverso 2

Questa disposizione ha perso la sua importanza in seguito alla revisione della legge sul lavoro in vigore dal 1° agosto 2000 (soppressione dell'obbligo di richiedere un permesso per il lavoro straordinario).